

§ 86.15.4 - Legge 6 giugno 1939, n. 891. Obbligatorietà della vaccinazione antidifterica.

Settore: **Normativa nazionale**

Materia: **86. Sanità**

Capitolo: **86.15 trattamenti sanitari obbligatori**

Data: **06/06/1939**

Numero: **891**

Sommario

Art. 1. E' obbligatoria la vaccinazione contro la difterite per tutti i bambini dal secondo al decimo anno di età.

Art. 2. La provincia provvede, secondo le proposte del medico provinciale, alla fornitura, conservazione e spedizione del vaccino e alla istituzione dei servizi di vaccinazione gratuita nei comuni.

Art. 3. Tra i documenti prescritti per la prima ammissione alle scuole primarie è compreso il certificato di aver subita la vaccinazione antidifterica.

Art. 4. La disposizione di cui all'art. 3 deve essere osservata anche da coloro che frequentano le scuole alla data di pubblicazione della presente legge.

§ 86.15.4 - Legge 6 giugno 1939, n. 891.

Obbligatorietà della vaccinazione antidifterica.

(G.U. 1 luglio 1939, n. 152).

Disposizione transitoria

Art. 1.

E' obbligatoria la vaccinazione contro la difterite per tutti i bambini dal secondo al decimo anno di età.

Essa, di regola, si associa alla vaccinazione antivaaiolosa ed è eseguita nel secondo anno di età.

L'obbligo della vaccinazione antivaaiolosa entro il primo semestre dalla nascita, prescritto dall'art. 266 del testo unico delle leggi sanitarie, è protratto al secondo anno di età.

Art. 2.

La provincia provvede, secondo le proposte del medico provinciale, alla fornitura, conservazione e spedizione del vaccino e alla istituzione dei servizi di vaccinazione gratuita nei comuni.

La spesa relativa è per un terzo a carico della provincia e per due terzi a carico dei comuni, in ragione della popolazione di ciascuno di essi, in base a riparto fatto dalla provincia e approvato dal prefetto.

Il prefetto può esonerare dal contributo i comuni che, per le loro condizioni finanziarie, non siano in grado di sostenere le spese di cui trattasi. La quota di contributo dovuta dai comuni esonerati è posta a carico della provincia.

Il ministero dell'interno è autorizzato ad emanare le norme circa la qualità del vaccino da impiegare, le modalità per l'esecuzione della vaccinazione e quelle concernenti la organizzazione dei servizi relativi.

Art. 3.

Tra i documenti prescritti per la prima ammissione alle scuole primarie è compreso il certificato di aver subita la vaccinazione antidifterica.

Analogo certificato è prescritto per l'ammissione alle altre collettività infantili di qualsiasi specie.

Disposizione transitoria

Art. 4.

La disposizione di cui all'art. 3 deve essere osservata anche da coloro che frequentano le scuole alla data di pubblicazione della presente legge.